

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1837

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **FACCHIANO**

Presentata il 6 novembre 1987

Adeguamento dell'assegno vitalizio per i Cavalieri di Vittorio Veneto

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 18 marzo 1968, n. 263, è stato istituito un assegno vitalizio per i veterani della Grande Guerra per l'importo di 60.000 lire annue elevate a 150.000 lire con la legge 4 novembre 1979, n. 563.

Data l'esiguità dell'importo, l'assegno è stato accettato dagli interessati come prova che la Patria, la loro Patria che giovanissimi sono stati chiamati a difendere in circostanze drammatiche per la Nazione, non si era dimenticata di loro.

Rimane comunque il fatto che gran parte di questi benemeriti ex combattenti si dibattono oggi quando hanno mediamente superato la veneranda età di 88 anni — come si possono dimenticare i « ragazzi del '99 »? — tra mille ristrettezze (molti hanno la sola « pensione sociale ») e certamente hanno bisogni personali accresciuti ed aggravati dalla stessa età avanzata.

Con questa proposta di legge intendiamo sottoporre al vostro esame la possibilità — che per le categorie interessate è un « diritto » — di rivalutare l'assegno vitalizio portandone l'importo a 600.000 lire annue. Questa somma è la stessa indicata nel novembre 1986, dalla Commissione finanze della Camera ciò che spiega anche la ragione per la quale l'aumento che vi chiamiamo ad approvare debba decorrere da gennaio 1987: tale era infatti l'intenzione del legislatore se si fosse pervenuti in precedenza all'approvazione di un tale progetto, che per varie ragioni non fu poi concessa.

Ma altre e ben più profonde ragioni sono alla base di questa proposta di legge.

È noto che con la legge 24 maggio 1970, n. 336, furono concessi notevoli benefici agli ex combattenti dipendenti pubblici a riconoscimento del loro sacrificio per la Patria. Da quei benefici furono

esclusi — in forza dell'età che li vedeva già tutti in pensione — gli ex combattenti della guerra 1915-1918 in quanto, per fruire dei benefici della legge n. 336, era necessario essere in servizio almeno alla data del 7 marzo 1968.

Una gravissima discriminazione che suonava anche come beffa nei confronti dei « ragazzi del '99 », se si tiene conto che la legge n. 336 del 1970 recava la data, non casuale, del 24 maggio!

Questa discriminazione era però destinata ad aggravarsi. Infatti con una successiva legge del 1985, la n. 140, si riconosceva il diritto a tutti i titolari di pensione INPS e di altri fondi autonomi di un assegno mensile di 15.000 lire, elevato dal 1987 a lire 30.000 mensili, per tutti gli ex combattenti che fossero titolari di pensione con decorrenza non anteriore al 6 marzo 1968.

La discriminazione pertanto continuava e si faceva ancor più grave perché si riparava ad un errore ma se ne ignorava un altro altrettanto grave: non venivano presi in considerazione i pensionati ante marzo 1968 probabilmente per motivi finanziari ma con ciò lasciando fuori gli ex combattenti della guerra 1915-1918,

tra i quali, appunto, i Cavalieri di Vittorio Veneto.

Ora con questa proposta di legge noi vogliamo loro ricordare che ci sono sempre vicini e che la Patria non può mostrarsi ingrata verso chi le ha donato gli anni migliori e verso chi spesso ha subito ferite di cui oggi porta ancora i segni. Né il Tesoro può più addurre motivi di bilancio per aumentare, in misura così modesta, l'assegno attuale, sia perché i superstiti Cavalieri di Vittorio Veneto sono ridotti ormai soltanto ad un numero di circa 50 mila sia perché una siffatta valutazione « ragionieristica » sarebbe oltraggiosa nei confronti del significato morale e simbolico che avrebbe una iniziativa riparatrice.

Ci rendiamo conto che con la presente proposta di legge non risolviamo nessuno dei loro problemi economici. Ma per la verità non è questo l'obiettivo: noi vogliamo solo dimostrare loro che non li abbiamo dimenticati e di questo, siamo certi, essi ce ne saranno egualmente grati. Il sacrificio degli anni più belli della vita di un uomo non ha prezzo ma un attestato di grande valore morale può avere un significato che tardivamente li potrebbe ripagare dei sacrifici sofferti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1987 l'assegno vitalizio di cui all'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, come modificato dall'articolo 2 della legge 4 novembre 1979, n. 563, è elevato a lire 600.000 annue.

ART. 2.

1. All'onere di lire 43 miliardi derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 per gli anni 1987 e 1988 si provvede mediante la corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.